

S T A T U T O

della Società a Responsabilità Limitata

"ECOENERG S.R.L."

*** * * * ***

TITOLO I

DENOMINAZIONE - OGGETTO - DURATA - SEDE - DOMICILIO SO CI

Articolo 1) DENOMINAZIONE

1.1. E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione:

"ECOENERG S.R.L."

Articolo 2) OGGETTO SOCIALE

2.1. La Società ha per oggetto in via diretta e/o a attraverso società ed enti di partecipazione:

a.) l'attività nel campo della ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione, acquisto, vendita, utilizzo e recupero delle energie, ivi inclusi i sistemi logistici integrati perseguendo la ricerca ed approvvigionamento di tecnologie adatte allo scopo, anche mediante l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione e convegni;

b.) la progettazione, la produzione, l'assemblaggio, la commercializzazione, il noleggio, l'installazione e messa in opera, la manutenzione e la gestione sia in proprio che per conto terzi, di impianti fotovoltaici, eolici, di cogenerazione, idroelettrici ed in generale di produzione di energia elettrica e termica, nonché relativi componenti e qualsiasi altro materiale e prodotto necessario alla realizzazione degli impianti stessi;

c.) la progettazione, la produzione, l'assemblaggio, la commercializzazione, il noleggio, l'installazione e messa in opera, la manutenzione e la gestione di impianti elettrici, elettronici e di automazione, civili ed industriali, di illuminazione pubblica e impianti di distribuzione dell'energia in BT e MT, di cabine elettriche di trasformazione, di quadri elettrici dedicata alla distribuzione di energia, di sistemi elettrici ed elettronici per l'automazione industriale e civile, di schede elettroniche, di impianti telefonici, di reti telematiche, di impianti antifurto e videosorveglianza, di impianti di domotica, di sistemi telematici per il controllo di processo, statistica, controllo di produzione, gestione automatizzata di sistemi informativi, nonché relativi componenti e qualsiasi altro materiale e prodotto necessario alla realizzazione degli impianti stessi;

d.) la progettazione, la produzione, l'assemblaggio, la

messa in opera, il commercio e la manutenzione di impianti e materiali idrosanitari, idraulici, per il riscaldamento, per il condizionamento e affini;

e.) la progettazione, la produzione, l'assemblaggio, la commercializzazione, il noleggio, l'installazione e messa in opera, la manutenzione e la gestione di macchinari operatori automatizzati per l'industria in generale e del legno in particolare;

f.) la progettazione, la produzione, l'assemblaggio, la commercializzazione, il noleggio, l'installazione e messa in opera, la manutenzione e la gestione di impianti per il trattamento delle materie organiche;

g.) la costruzione, la demolizione, la ristrutturazione, il risanamento, la compravendita, la gestione, la locazione, la manutenzione di immobili in generale, di opere irrigue ed idrauliche ed opere stradali;

h.) il commercio di elettrodomestici vari e materiale elettrico ed elettronico;

i.) la fornitura di servizi di assistenza elettrica, elettronica e softwaristica in genere per l'industria, aziende alberghiere ed enti pubblici;

l.) lo sviluppo, l'installazione, la gestione, la manutenzione ed il commercio di software applicativo, gestionale e di rete in genere;

m.) la produzione e vendita di energia elettrica e termica comunque prodotta.

n.) la consulenza nel campo della energia alternativa e del risparmio energetico e la prestazione di servizi inerenti la gestione del calore e dell'energia rinnovabile;

o.) l'esercizio di tutte le attività inerenti e/o complementari a quelle precedenti.

2.2 La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita anche per mezzo di Società controllate o collegate delle quali la Società può promuovere la costituzione o nelle quali può assumere partecipazioni compresi Consorzi e reti d'impresa. La Società potrà costituire con altre Società ed Enti raggruppamenti temporanei di impresa, reti d'impresa ed altre aggregazioni consentite dalla legge al fine di partecipare a gare, concorsi, appalti e licitazioni private effettuate da Enti Pubblici e privati per l'affidamento di servizi rientranti nell'ambito della propria attività.

2.3. La società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, con o senza deposito, e mandati; concedere e ottenere licenze di sfruttamento commerciale nonché compiere tutte le operazioni commerciali

(anche di import - export), industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, che saranno ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie od utili per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale.

2.4. La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura, sia direttamente che indirettamente, sia in Italia che all'estero, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio nonché rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali ed a favore di terzi.

2.5. Viene espressamente esclusa ogni attività che rientri nelle prerogative che necessitano l'iscrizione ad Albi Professionali ed ogni attività finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia ed in particolare ai sensi di quanto disposto dall'articolo 113 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e successive modificazioni.

2.6. La società si inibisce la raccolta del risparmio tra il pubblico e le attività previste dal D. Lgs. 415/96 e successive modificazioni.

Articolo 3) DURATA DELLA SOCIETA'

3.1. La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre ~~2030~~2050 e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Articolo 4) SEDE SOCIALE

4.1. La società ha sede nel Comune di STORO (TN), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

4.2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali, depositi o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato, sub 4.1, nonché istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

Articolo 5) DOMICILIO DEI SOCI

5.1. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante presso il Registro delle Imprese competente; in mancanza dell'indicazione del domicilio nel Registro Imprese si fa riferimento alla residenza anagrafica.

5.2. E' a carico del socio l'onere di comunicare alla società il cambiamento del proprio domicilio.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE-FINANZIAMENTI DEI SOCI-TITOLI DI DEBITO PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE-MORTE RECESSO ESCLUSIONE DEL SOCIO

Articolo 6) CAPITALE SOCIALE E SUE VARIAZIONI

6.1. Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (centomila/00) ed è diviso in quote di partecipazione partecipazioni unitarie e indivisibili ai sensi dell'articolo 2468 del codice civile.

6.2. Sia in sede di costituzione della società sia in sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2464, comma 3, del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

6.3. In caso di conferimento avente ad oggetto una prestazione d'opera o di servizi da parte di un socio a favore della società, la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria prestate a supporto di detto conferimento devono essere depositate agli atti della società e possono in qualsiasi momento essere sostituite con il versamento a titolo di cauzione a favore della società del corrispondente importo in danaro.

6.4. Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata; i soci possono tuttavia decidere che le partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale siano attribuite ai sottoscrittori in misura non proporzionale ai conferimenti nel capitale sociale dagli stessi effettuati.

6.5. Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci, qualora ciò non avvenga già in sede di delibera assembleare, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall'organo amministrativo a ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove partecipazioni, salvo che la decisione dei soci di aumentare il capitale sociale non stabilisca un termine maggiore per l'esercizio del diritto di opzione predetto.

6.6. Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni non optate dagli altri soci, a meno che la

decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda; se l'aumento di capitale non viene per intero sottoscritto dai soci, sia per opzione che per prelazione delle partecipazioni inoptate, l'organo amministrativo può eseguirne il collocamento presso terzi estranei alla compagine sociale, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda.

6.7. I soci possono decidere che la sottoscrizione delle partecipazioni emesse in sede di aumento del capitale sociale sia riservata a terzi estranei alla compagine sociale; in tal caso spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso di cui all'articolo 2473 del codice civile.

6.8. Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale non spetta per quelle partecipazioni di nuova emissione che, secondo la decisione dei soci di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura o conferimenti di prestazioni d'opera o di servizi; in tal caso spetta ai soci non consenzienti il diritto di recesso di cui all'articolo 2473 del codice civile.

6.9. L'organo amministrativo, nel termine di 180 (centottanta) giorni dalla iscrizione della società nel Registro delle Imprese (se si tratta di conferimento in natura in sede di atto costitutivo) o dalla data di effettuazione dell'atto di conferimento (se si tratta di conferimento a liberazione di decisione di aumento del capitale sociale), deve controllare le valutazioni contenute nella relazione di stima di cui all'articolo 2465, comma 1, e, se sussistano fondati motivi, deve procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, la partecipazione sociale corrispondente ai conferimenti è inalienabile. Se risulti che il valore dei beni e dei crediti conferiti sia inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento il capitale sociale deve essere ridotto in misura corrispondente mediante riduzione della partecipazione sociale del socio conferente.

6.10. In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omissis, motivando le ragioni di tale omissione nel verbale dell'assemblea, il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'articolo 2482 bis, comma 2, del codice civile.

6.11. Nella fattispecie di cui all'articolo 2466, comma 2, del codice civile, in mancanza di offerte per l'acquisto, la partecipazione al capitale sociale di titolarità del socio moroso può essere venduta all'incanto.

Articolo 7) FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETA'

7.1. La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale, in conto future perdite o a fondo perduto senza obbligo di rimborso.

7.2. La società può altresì acquisire dai soci, anche non in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale, o da alcuni di essi, finanziamenti con obbligo di rimborso, anche senza corresponsione di interessi. Detti finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere in ogni caso effettuati dai soci con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.

7.3. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi di interessi compreso quello legale.

7.4. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'articolo 2467 del codice civile.

Articolo 8) TITOLI DI DEBITO

8.1. La società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi con decisione dei soci.

8.2. La decisione di emissione dei titoli di debito deve indicare:

il valore nominale di ciascun titolo;

il rendimento dei titoli o i criteri per la sua determinazione;

il modo e i tempi di pagamento degli interessi e di rimborso dei titoli;

se il diritto dei sottoscrittori alla restituzione del capitale e agli interessi sia, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società;

se i tempi e l'entità del pagamento degli interessi possano variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all'andamento economico della società.

8.3. I titoli di debito devono indicare:

la denominazione, l'oggetto e la sede della società, con l'indicazione dell'ufficio del Registro delle Imprese presso il quale la società è iscritta;

il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell'emissione;

la data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel Registro delle Imprese;

l'ammontare complessivo dell'emissione, il valore nominale di ciascun titolo, i diritti con essi attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione e il modo

di pagamento e di rimborso, l'eventuale subordinazione dei diritti dei sottoscrittori a quelli di altri creditori della società;

le eventuali garanzie da cui sono assistiti;

se emessi al portatore, l'investitore professionale che ha sottoscritto i titoli stessi.

Articolo 9) PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE

9.1. Le partecipazioni al capitale sociale possono essere assegnate ai soci in misura non proporzionale ai conferimenti da essi effettuati nel capitale sociale.

9.2. E' consentita l'attribuzione a singoli soci di "particolari diritti" relativi all'amministrazione della società o alla distribuzione degli utili.

9.3. Il trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi da parte del socio cui siano attribuiti i "particolari diritti" di cui al comma precedente non comporta l'attribuzione al soggetto acquirente degli stessi diritti già spettanti in capo al socio alienante; in caso di successione mortis causa, sia a titolo universale che a titolo particolare, detti particolari diritti si estinguono.

9.4. Il trasferimento per atto tra vivi o a causa di morte della partecipazione del socio che ha conferito una prestazione d'opera o di servizi in favore della società, ai sensi dell'articolo 2464, comma 6, del codice civile, non comporta il subingresso del soggetto acquirente nell'obbligo di eseguire la prestazione assunto dal socio alienante.

9.5. L'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione per atto tra vivi o a causa di morte delle partecipazioni sono decise dai soci.

Articolo 10) TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

10.1. Le partecipazioni societarie sono divisibili e trasferibili.

10.2. In caso di trasferimento delle partecipazioni al capitale sociale e dei diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui ai commi 4 e 6 dell'articolo 6 del presente statuto, per atto tra vivi, spetta agli altri soci il diritto di prelazione, precisandosi che:

per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente o la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di detti partecipazioni o diritti (ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", la trasmissione che si verifichi a seguito di operazioni di cessione o conferimento

d'azienda, fusione e scissione), in forza del quale si consegue, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di detti partecipazioni o diritti; in caso di costituzione del diritto di pegno, il diritto di voto deve permanere in capo al datore di pegno che è obbligato pertanto a mantenerlo per sé senza poterlo trasferire al soggetto che riceve il pegno, al quale la società non riconosce il diritto di voto.

10.3. Il diritto di prelazione è escluso:

nei trasferimenti finalizzati all'instaurazione o alla cessazione di un mandato fiduciario e quindi nei trasferimenti tra fiduciante e società fiduciaria e viceversa, ove la società fiduciaria esibisca la scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dalla quale risulti il mandato fiduciario tra fiduciante e società fiduciaria ed accetti espressamente l'osservanza delle presenti norme statutarie in tema di diritto di prelazione; sono invece soggetti a prelazione la sostituzione del fiduciante senza sostituzione della società fiduciaria e pure qualsiasi trasferimento effettuato dalla società fiduciaria a soggetti diversi dal proprio fiduciante e ancora qualsiasi trasferimento effettuato dal fiduciante a soggetti diversi dalla propria società fiduciaria; nei trasferimenti a società controllanti la società socia o a società controllate dalla medesima o soggette al controllo della stessa società che controlla la società socia.

10.4. Nei trasferimenti tra soci il diritto di prelazione spetta sia al soggetto verso il quale il trasferimento è ipotizzato nella proposta di cessione sia agli altri soci in proporzione alle quote rispettivamente possedute.

10.5. Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente e cioè deve esercitarsi solo con riferimento all'intero oggetto dei negozi traslativi di cui al secondo comma. Nel caso di proposta di vendita congiunta da parte di più soci, il diritto di prelazione degli altri soci non deve necessariamente avere ad oggetto il complesso delle partecipazioni o dei diritti oggetto della proposta congiunta ma può riguardare solo le partecipazioni o i diritti di alcuno dei proponenti.

10.6. Se sussiste concorso tra più richiedenti, ciascuno di essi effettua l'acquisto in misura proporzionale alla partecipazione al capitale sociale già di propria titolarità e quindi si accresce in capo a chi esercita la prelazione il diritto di prelazione che altri soci non esercitano; chi esercita la prelazione può tuttavia, all'atto dell'esercizio

del diritto di prelazione, dichiarare di non voler beneficiare di detto accrescimento; e se, per effetto di detta rinuncia all'accrescimento, quanto è oggetto della proposta di trasferimento non sia per intero prelazionato, si rientra nella previsione del primo periodo del comma precedente.

10.7. Il socio (d'ora innanzi "proponente") che intende effettuare il trasferimento mediante atto a titolo oneroso e con corrispettivo fungibile, deve prima farne offerta (d'ora innanzi "la proposta"), alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l'organo amministrativo, al quale deve comunicare l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità o i dati identificativi del terzo potenziale acquirente e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo.

10.8. Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta di alienazione a tutti i soci iscritti nel Registro Imprese alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di 30 (trenta) giorni, dal ricevimento della comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione.

10.9. Entro questo ultimo termine, i soci, a pena di decadenza, devono comunicare al proponente e all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, e cioè intendendosi la proposta del proponente una proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 codice civile e l'organo amministrativo il domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti all'accettazione di detta proposta.

10.10. Ove si tratti di trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito o a titolo oneroso con corrispettivo infungibile, agli altri soci spetta il diritto di prelazione, disciplinato con le medesime modalità descritte nei commi che precedono, ove applicabili; in tal caso, il prelazionante deve corrispondere all'avente causa a titolo gratuito o al cedente a titolo oneroso una somma in valuta legale di valore nominale pari al valore effettivo della quota o dei diritti per i quali è stato esercitato il diritto di prelazione. Tale valore effettivo è da determinarsi con riferimento al valore effettivo della quota o dei diritti per i quali è stato esercitato il diritto di prelazione alla data di scadenza del

termine per l'esercizio del diritto di prelazione.

10.11. In caso di esercizio della prelazione, la stipula dell'atto traslativo e il pagamento del corrispettivo dovuto devono avvenire nei medesimi termini indicati nella proposta di alienazione formulata dal socio proponente

10.12. Nel caso che nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione con le descritte modalità, il socio che intende procedere al trasferimento può liberamente effettuare l'atto traslativo entro i termini indicati nella sua proposta di alienazione. Ove l'atto traslativo non sia perfezionato nei termini che precedono, il socio che intendere effettuare il trasferimento deve ripetere tutta la procedura di cui sopra.

10.13. Per i casi in cui si debba procedere alla determinazione del valore effettivo della partecipazione o dei diritti oggetto di trasferimento, esso è computato tenendosi in considerazione il valore attuale del suo patrimonio e quindi dei suoi beni materiali e immateriali e di ogni altra circostanza e condizione che siano normalmente tenute in considerazione nella tecnica valutativa delle partecipazioni societarie e ove si tratti di valutare una quota di partecipazione da cui derivi il controllo della società, al suo valore è da aggiungere anche quello che viene comunemente definito quale "premio di maggioranza"; nel calcolo del valore della quota o dei diritti oggetto di trasferimento occorre computare pure il valore dell'avviamento della società.

10.14. Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci cosicché la società non può iscrivere l'avente causa nel Registro Imprese e questi non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle partecipazioni acquisiti in violazione del diritto di prelazione e, in particolare, il diritto agli utili, il diritto di voto e il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della società.

Articolo 11) MORTE DEL SOCIO

11.1. In caso di morte di un socio, nella partecipazione già di titolarità del defunto e nei diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui ai commi 4 e 6 dell'articolo 6 del presente statuto subentrano i suoi eredi o legatari.

11.2. Nel caso di subentro di più eredi o legatari nella partecipazione del defunto, costoro nominano un rappresentante comune e si applicano gli articoli 1105 e 1106 del codice civile.

Articolo 12) RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

12.1. Il socio può recedere dalla società, per l'intera sua partecipazione o per una quota di essa, nei casi previsti dall'articolo 2473 del codice civile.

12.2. Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata spedita entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima o dalla trascrizione della decisione nel libro delle decisioni dei soci o degli amministratori oppure dalla conoscenza del fatto che legittima il recesso.

12.3. In detta raccomandata devono essere indicati:

le generalità del socio recedente;

il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento di recesso;

il valore nominale della partecipazione al capitale sociale per la quale il diritto di recesso viene esercitato.

12.4. La dichiarazione di recesso è efficace dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la lettera raccomandata predetta giunge all'indirizzo della sede legale della società. Se in questo lasso temporale venga contestata la legittimità della dichiarazione di recesso e venga conseguentemente promosso un giudizio di arbitrato, l'efficacia della dichiarazione di recesso è sospesa fino alla data di notifica del lodo al recedente. Il giorno di efficacia del recesso è quello a cui deve far riferimento la valutazione della partecipazione del recedente; da detta data decorrono i termini di cui all'articolo 2473 per la liquidazione della partecipazione al socio receduto.

12.5. La partecipazione per la quale è effettuato il diritto di recesso è inalienabile.

12.6. La valutazione della partecipazione per la quale il recedente ha esercitato il diritto di recesso è effettuata ai sensi dell'articolo 2473 del codice civile.

12.7. Il socio può essere escluso dalla società al verificarsi delle seguenti circostanze, da intendersi quali fattispecie di giusta causa di esclusione:

l'impossibilità di eseguire la prestazione lavorativa o di servizi per il socio che ha effettuato un tale conferimento o il venir meno delle garanzie prestate;

la dichiarazione di interdizione o inabilitazione o fallimento del socio;

l'esercizio, non autorizzato dai soci, di un'attività concorrente con quella esercitata dalla società.

12.8. L'esclusione del socio è decisa dai soci con il voto

favorevole dei medesimi che rappresentino i 2/3 del capitale sociale, non computandosi la partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

12.9. La decisione di esclusione, opportunamente motivata, è senza indugio comunicata al socio escluso e ha effetto a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo al giorno in cui la comunicazione giunge a conoscenza del socio escluso; entro il medesimo termine il socio escluso può ricorrere alla procedura di arbitrato di cui al presente statuto; in caso di ricorso, sono sospesi gli effetti della decisione di esclusione fino alla data di notifica del lodo al socio escluso.

12.10. Dal giorno di efficacia dell'esclusione, decorrono i termini di cui all'articolo 2473 per la liquidazione della partecipazione al socio escluso; ai sensi dell'articolo 2473 bis non può farsi luogo al rimborso mediante riduzione del capitale sociale; il rimborso dovrà avvenire mediante le altre modalità previste nel caso di recesso.

12.11. Il giorno di efficacia dell'esclusione è quello a cui deve far riferimento la valutazione della partecipazione del socio escluso.

12.12. La valutazione della partecipazione del socio escluso è effettuata ai sensi dell'articolo 2473 del codice civile.

12.13. Qualora la società sia composta da due soli soci, la ricorrenza di una causa di esclusione per uno dei soci deve essere accertata attraverso la procedura di arbitrato di cui al presente statuto.

TITOLO III

DECISIONI E ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 13) DECISIONI DEI SOCI - COMPETENZE

13.1. Ai sensi dell'articolo 2463, comma 2, n. 7) e dell'articolo 2479 del codice civile sono di competenza dei soci, oltre le materie indicate all'articolo 2479, comma 2: le decisioni sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione;

le decisioni sugli argomenti per i quali i soci che rappresentano un terzo del capitale sociale richiedano l'adozione di una decisione dei soci;

13.2. Non deve essere autorizzato da decisione dei soci, ai sensi dell'articolo 2465 del codice civile, l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società.

Articolo 14) DECISIONI DEI SOCI - MODALITA'

14.1. I soci esprimono le proprie decisioni mediante deliberazione assembleare.

Articolo 15) ASSEMBLEA DEI SOCI - CONVOCAZIONE

15.1. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo ogni qualvolta sia ritenuto opportuno e pure quando ne facciano richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, i soci che rappresentino il 10 (dieci) per cento del capitale sociale. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito ai soci almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.

15.2. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

15.3. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.

15.4. L'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze derivanti dalla struttura e dall'oggetto della società.

Articolo 16) ASSEMBLEA DEI SOCI - LUOGO DI CONVOCAZIONE

16.1. L'assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove, purché in Italia.

Articolo 17) ASSEMBLEA DEI SOCI - RAPPRESENTANZA

17.1. La rappresentanza in assemblea, delegata anche a non soci, deve essere conferita con delega scritta, anche mediante telefax o posta elettronica, consegnata al delegato.

Articolo 18) ASSEMBLEA DEI SOCI - PRESIDENZA

18.1. La presidenza dell'assemblea spetta all'amministratore unico o al presidente o al vice presidente del consiglio di amministrazione o, in loro assenza, da altra persona designata dall'assemblea stessa.

18.2. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dall'assemblea.

18.3. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

18.4. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità

della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che egli sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

Articolo 19) ASSEMBLEA DEI SOCI - INTERVENTO IN ASSEMBLEA

19.1. Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel Registro Imprese. Il voto non può essere espresso per corrispondenza.

19.2. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 20) DECISIONI DEI SOCI - QUORUM

20.1. L'assemblea è costituita con la presenza dei soci che rappresentino più della almeno la metà del capitale sociale.

20.2. Le decisioni assembleari sono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale; sono fatte salve eventuali diverse e più elevate maggioranze previste inderogabilmente dalla legge.

20.3. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voto contrario oppure che si astengano, sono di norma in forma palese salvo diversa decisione dall'assemblea.

20.4. In seconda convocazione l'assemblea delibera con il

voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea; sono fatte salve eventuali diverse e più elevate maggioranze previste inderogabilmente dalla legge.

20.5. In caso di socio in conflitto d'interessi e in ogni caso nel quale il diritto di voto non può essere esercitato, per il calcolo dei quorum necessari, si sottrae dal valore nominale dell'intero capitale sociale la partecipazione di titolarità del socio in conflitto d'interessi o che non può esercitare il diritto di voto.

20.6. Ai fini del calcolo del quorum deliberativo, l'astensione dal voto è da intendersi come voto contrario.

20.7. Ai fini della totalitarità dell'assemblea, di cui all'articolo 2479 bis, comma 5, del codice civile, occorre che gli amministratori e, se nominati, i sindaci assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, sottoscritta con firma autografa o digitale e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica), da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare.

Articolo 21) ASSEMBLEA DEI SOCI - VERBALIZZAZIONE

21.1. Le decisioni dell'assemblea dei soci devono constare da verbale redatto e sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio e trascritto a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478.

21.2. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

TITOLO IV

ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLO DEI CONTI E AZIONE DI RESPONSABILITÀ

Articolo 22) AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

22.1. Ferma restando la competenza dei soci per le decisioni nelle materie di cui all'articolo 13 del presente statuto, la società può essere alternativamente amministrata:

da un amministratore unico; oppure,

da un Consiglio di Amministrazione composto di un numero di membri variabile da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 7 (sette), secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina. La nomina dei componenti dell'organo amministrativo e la scelta del sistema di amministrazione competono ai soci ai sensi dell'articolo

2479 del codice civile, da deliberarsi con il voto favorevole di tanti di essi che rappresentino almeno il 75% (settantacinqueper cento) del capitale sociale; con le medesime maggioranze dovranno essere deliberati dai soci anche i compensi ed i rimborsi spese di cui ai successivi punti 22.11, 22.12, 22.13 e 22.14. Anche le modifiche statutarie inerenti il presente punto 22.1 devono essere approvate da tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinqueper cento) del capitale sociale.

22.2. L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.

22.3. Non possono essere nominati componenti dell'organo amministrativo e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile.

22.4. I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per il periodo fissato dall'atto costitutivo o all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni.

22.5. La revoca può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa, sia se il componente dell'organo amministrativo venga nominato a tempo indeterminato sia se esso venga nominato a tempo determinato; in caso di revoca, nulla è dovuto al componente dell'organo amministrativo revocato a titolo di risarcimento del danno eventualmente causato dalla mancanza della giusta causa di revoca intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella presente società come accettazione di questa clausola e pertanto come rinuncia al risarcimento del danno.

22.6. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita ad uno dei componenti dell'organo amministrativo all'atto della sua nomina; con le medesime modalità possono essere nominati anche uno o più vice presidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua assenza o impedimento.

22.7. Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri; coordina inoltre i lavori del consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni.

22.8. I componenti dell'organo amministrativo sono rieleggibili.

22.9. Se cessano dalla carica uno o più componenti dell'organo amministrativo gli altri devono provvedere a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dai soci; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea. Se peraltro cessa dalla carica la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo decadono anche gli altri; in tal caso spetterà ai soci con propria decisione procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo. Nel frattempo gli altri amministratori decaduti potranno compiere i soli atti di gestione ordinaria.

22.10. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

22.11. Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio.

22.12. I soci possono assegnare, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, sino a revoca o modifica e anche per singolo amministratore o cumulativamente, un compenso ai componenti dell'organo amministrativo; agli stessi può inoltre essere attribuita un'indennità di cessazione di carica (costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali), il tutto anche sotto forma di attribuzione di una percentuale di partecipazione agli utili. In mancanza di determinazione del compenso, si intende che i componenti dell'organo amministrativo vi abbiano rinunciato.

22.13. Qualora il compenso ai componenti l'organo amministrativo venga deliberato dai soci non in forma individuale, il consiglio di amministrazione stabilisce il modo di riparto fra i suoi membri dei compensi anno per anno.

22.14. L'organo amministrativo può stabilire compensi a favore di soci che abbiano eseguito particolari incarichi per conto della società.

22.15. Si applica ai componenti dell'organo amministrativo il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile.

Articolo 23) ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

23.1. Il consiglio d'amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o, se nominato, dal collegio sindacale.

23.2. Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno ~~58~~ (cinque~~ette~~) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di amministrazione, nonché ai sindaci effettivi, se nominati, e, nei casi di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima.

23.3. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

23.4. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente informato, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso e che i componenti del collegio sindacale, se nominato, siano presenti od informati della riunione; in quest'ultimo caso occorre che i soggetti assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, sottoscritta con firma autografa o digitale e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica), da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione.

23.5. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso la riunione si ritiene svolta nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante ed è necessario che:

sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

23.6. Per la validità delle deliberazioni del consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

23.7. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti; il consigliere astenuto si considera presente alla votazione. In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

23.8. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono, di norma, in forma palese, salvo diversa decisione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

23.9. Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

23.10. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

23.11. Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo; negli altri casi il segretario verbalizzante viene designato dal consiglio di amministrazione anche esternamente ai suoi membri.

Articolo 24) AMMINISTRATORE UNICO

24.1. Quando l'amministrazione della società è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del consiglio di amministrazione e del suo presidente.

Articolo 25) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

25.1. Qualunque sia il sistema di amministrazione, l'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e quindi può compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, fatta eccezione:

per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'articolo 2479 del codice civile;

per le decisioni sulle materie riservate ai soci dal presente statuto.

25.2. L'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla legge o dallo statuto ai soci è di competenza dell'organo amministrativo.

Articolo 26) AMMINISTRATORI DELEGATI, COMITATO ESECUTIVO, PROCURATORI

26.1. Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi

membri uno o più amministratori delegati o un comitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione.

26.2. Le cariche di presidente (o di vice presidente) e di amministratore delegato sono cumulabili.

26.3. Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, comma 4, del codice civile.

26.4. A uno o più membri dell'organo amministrativo possono essere delegate, in tutto in parte, in via esclusiva:

le funzioni inerenti agli adempimenti normativi, amministrativi, retributivi, contributivi, previdenziali, fiscali, doganali e comunque tutti gli adempimenti inerenti ai rapporti con i soggetti che dalla società percepiscano redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo e redditi di capitale, con facoltà di presentare e sottoscrivere dichiarazioni fiscali di qualunque tipo, ivi comprese le dichiarazioni dei redditi ai fini delle imposte dirette, le dichiarazioni per l'Iva nonché quelle di sostituto d'imposta;

le funzioni inerenti all'assolvimento degli obblighi previsti dal [GDPR UE 2016/679 e dal](#) decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modifiche, curando che il trattamento dei dati personali di dipendenti, clienti e/o fornitori e di altri terzi che entrino a contatto con la società, avvenga in conformità alla normativa vigente in materia, anche per quanto riguarda l'osservanza delle misure minime di sicurezza dei dati, nominando, se del caso, uno o più responsabili del trattamento e impartendo loro le opportune istruzioni;

le funzioni inerenti all'attuazione delle disposizioni previste dalla [D. Lgs. 09/04/2008 n. 81](#)~~legge 626/1994~~ e successive modifiche, e, in generale, dalla normativa sulla prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, adottando le misure di prevenzione e di protezione individuate nel piano per la sicurezza e ogni altra che ritenga o si riveli necessaria per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori; curando l'aggiornamento delle predette misure in relazione ai mutamenti normativi, organizzativi e produttivi, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica; esercitando il controllo, in particolare, dell'idoneità e della conformità degli edifici, locali, impianti, macchinari, attrezzature di lavoro, mezzi di trasporto e di sollevamento rispetto alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, effettuando verifiche periodiche di buon funzionamento, la loro pulitura

e, in generale, la loro manutenzione ordinaria e straordinaria;

le funzioni inerenti alla cura e alla vigilanza del rispetto da parte della società di ogni normativa relativa alla gestione dei rifiuti, alla tutela delle acque dall'inquinamento, alle emissioni in atmosfera e alla tutela, in generale, dell'ambiente esterno dall'inquinamento, alla prevenzione degli incendi, alla sicurezza degli impianti;

a chi è delegato per le funzioni che precedono spetta pertanto di esercitare, sempre in via esclusiva e con correlata ampia autonomia e facoltà di spesa, tutti gli inerenti poteri decisionali, di tenere i rapporti con le Autorità e gli Uffici pubblici e privati preposti alla trattazione di dette problematiche (in particolare l'Amministrazione Finanziaria, gli Istituti Previdenziali, l'Amministrazione centrale e periferica dello Stato, gli Enti Locali e ogni altro Ente Pubblico in genere) e pure, nelle stesse materie, con l'Autorità Giudiziaria di ogni ordine e grado.

26.5. L'organo amministrativo ha la facoltà di nominare, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione, e revocare, direttori e condirettori a sensi di legge, nonché procuratori conferendo ad essi tutte o parte delle sue funzioni, nominare procuratori ad negotia per atti o speciali categorie di atti, nonché nominare preposti ed agenti con o senza rappresentanza.

Articolo 27) RAPPRESENTANZA SOCIALE

27.1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta:

al presidente del consiglio di amministrazione;

indistintamente a tutti i componenti dell'organo amministrativo previa deliberazione del consiglio di amministrazione;

agli amministratori delegati nell'ambito dei poteri loro conferiti.

27.2. L'organo amministrativo può deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a procuratori, direttori, condirettori, dipendenti della società ed eventualmente a terzi.

ARTICOLO 28 - ORGANO DI CONTROLLO

L'assemblea dei soci nomina, a sua discrezione, l'organo di controllo o il revisore nei casi previsti dall'articolo 2477 del Codice Civile e sue successive modifiche.

L'organo di controllo, ove nominato, esercita tutte le funzioni ed i poteri di cui alle disposizioni sul Collegio sindacale previste per le società per azioni ed esercita la revisione legale dei conti sulla società nei casi in cui ciò è ammesso dalle vigenti disposizioni legislative in materia, salvo che l'assemblea attribuisca tale incarico ad un revisore o ad una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo sarà composto da un solo membro effettivo salvo che l'Assemblea dei soci deliberi la composizione collegiale del medesimo. In tale ultimo caso esso sarà composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Il membro o i membri, dell'organo di controllo, dureranno in carica per tre esercizi e saranno rieleggibili. Il presidente dell'organo di controllo, ove questo non sia in composizione monocratica, è nominato dai soci, contestualmente alla decisione di nomina dell'organo di controllo in composizione collegiale. All'organo di controllo si applicano le disposizioni in tema di società per azioni (artt. 2397 e ss. c.c. e loro successive modifiche).

La retribuzione annuale dell'organo di controllo è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale l'organo di controllo deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea. Si applica la disposizione di cui all'art. 2409 c.c.

L'organo di controllo, ove in composizione collegiale, deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni e, ove in composizione monocratica, deve redigere il verbale dei controlli compiuti con la medesima cadenza.

Le riunioni dell'organo di controllo, ove in composizione collegiale, possono essere tenute anche in audio e/o video conferenza alle condizioni previste per le riunioni del consiglio di amministrazione.

Quando nominato, il revisore o la società di revisione esercitano la revisione legale dei conti sulla società.

Non può essere nominato alla carica di revisore legale e, se

nominato, decade dall'incarico, chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 del Codice Civile.

Il corrispettivo del revisore o della società di revisione è determinato dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Articolo 29) AZIONE DI RESPONSABILITA'

29.1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società ai sensi dell'art. 2476 codice civile.

TITOLO V

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Articolo 30) ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO - UTILI

30.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

30.2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

30.3. Il bilancio deve essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nei casi previsti dalla legge.

30.4. Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:

il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure, se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;

il residuo ai soci, in proporzione alle partecipazioni al capitale sociale rispettivamente possedute, salvo che i soci decidano in sede di approvazione del bilancio cui gli utili si riferiscono una diversa destinazione.

30.5. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili vanno prescritti a favore della Società.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 31) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

31.1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

31.2. Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualunque causa, allo scioglimento della società l'assemblea dei soci determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o

più liquidatori, con le funzioni ed i poteri previsti dalla legge.

31.3. L'assemblea dei soci può revocare o sostituire i liquidatori ed estendere o restringere i loro poteri.

31.4. Il mandato dei liquidatori, salvo diversa stipulazione, è per tutta la durata della liquidazione.

TITOLO VII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE

Articolo 32) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

32.1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale nonché l'interpretazione ed esecuzione del presente statuto, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere attivato il procedimento arbitrale nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 e s.m.

32.2. Il Collegio Arbitrale, attivato secondo il suddetto D.Lgs. n. 5/2003, sarà composto da tre membri.

32.3. Tutti gli arbitri dovranno essere nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili nel cui ambito ha sede la società; il medesimo provvederà altresì alla designazione del presidente del collegio arbitrale. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale in cui ha sede la società.

32.4. Gli arbitri, comunque nominati, pronunceranno il lodo in via rituale e secondo diritto.

32.5. Il lodo sarà vincolante per le parti.

32.6. Le parti si impegnano a dare pronta e puntuale esecuzione alla decisione del Collegio Arbitrale che sin d'ora riconoscono come espressione della loro stessa volontà contrattuale.

32.7. Il lodo dovrà essere emesso entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla composizione del collegio arbitrale stesso.

32.8. Il Collegio Arbitrale avrà sede nel luogo che verrà prescelto dal suo Presidente.

32.9. Il Collegio Arbitrale deciderà anche in merito alla ripartizione tra le parti delle spese dell'arbitrato.

32.10. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che

abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

32.11. Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinqueper cento) ~~i due terzi~~ del capitale sociale.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

32.12. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 e s.m.

Articolo 33) FORO COMPETENTE

33.1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

TITOLO VIII

NORME FINALI

Articolo 34) LEGGE APPLICABILE

34.1. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge.

Articolo 35) COMUNICAZIONI

35.1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale ovvero a mezzo P.E.C.. Per i soci vale quanto previsto dall'art. 5 del presente statuto.

35.2. Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti al Registro Imprese o dai libri sociali, utilizzandosi all'uopo:

quanto risultante al Registro Imprese per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei soci;

il libro delle decisioni degli amministratori, per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei componenti dell'organo amministrativo e dell'organo di liquidazione;

il libro delle decisioni del collegio sindacale per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei sindaci e del revisore contabile;

il libro delle decisioni dei possessori di titoli di debito,

per l'indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico dei possessori di titoli di debito e del loro rappresentante comune.

35.3. Tutte le comunicazioni per le quali non vi sia prova dell'avvenuta loro ricezione da parte del rispettivo destinatario si considerano validamente effettuate solo ove il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute.

35.4. Ogni qualvolta il presente statuto fa riferimento all'invio di una data comunicazione, essa si intende efficace dal momento in cui perviene a conoscenza del soggetto cui è destinata, fermo restando che essa si reputa conosciuta nel momento in cui giunge al domicilio del destinatario.

Articolo 36) COMPUTO DEI TERMINI

36.1. Tutti i termini previsti dal presente statuto vanno computati con riferimento al concetto di "giorni liberi", con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno "iniziale" né quello "finale".

Articolo 37) NOZIONE DI CONTROLLO

37.1. Ogni qualvolta nel presente statuto si faccia riferimento alla nozione di "controllo", per tale concetto si intende quello esplicitato nei nn. 1) e 2) dell'articolo 2359 del codice civile.